

ATTO INTEGRATIVO

all'ACCORDO ATTUATIVO del 5 giugno 2026

per la gestione dello “Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” in attuazione dell’articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 in attuazione dell’Investimento 4.5 “*Regime di sovvenzioni per investimenti nelle infrastrutture idriche*”, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 4 “*Tutela del territorio e della risorsa idrica*”

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, 1 – CAP 00161, C.F. 97532760580, (di seguito, **MIT**), legalmente rappresentato dal Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, Ing. Angelica Catalano, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata;

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **INVITALIA**), in persona del Responsabile Investimenti Pubblici, Avv. Giovanni Portaluri, giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata.

1. PREMESSA	3
2. MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO ATTUATIVO IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	4
2.1 Articolo 4, primo e quarto capoverso, dell'Accordo Attuativo	4
2.2 Articolo 6 dell'Accordo Attuativo	6
2.3 Articolo 13 dell'Accordo Attuativo	6

1. PREMESSA

Nel presente *Atto Integrativo* si intendono interamente richiamate la premessa di cui all'Accordo Attuativo sottoscritto in data 5 giugno 2026 (registro contratti n. 64), approvato con decreto di approvazione e impegno del 5 giugno 2026, n. 405, che ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile, come da registrazione Ufficio Centrale di Bilancio del MIT del 9 giugno 2026, al n. 1500, e regolarità contabile-amministrativa, come da registrazione Corte dei Conti del 23 giugno 2026, al n. 1972.

Vista la legge del 7 agosto 2026, n. 152 (G.U. 20 agosto 2026, n. 192) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante *“disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”*, e, per l'effetto, l'aggiunta, al suddetto decreto-legge, dell'articolo 13-bis, *“Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR”*, e vista altresì la proposta della Commissione europea per la Decisione del Consiglio sulla rimodulazione del PNRR italiano e in particolare l' *“ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”* - ST 12357 2026 ADD 1 (di seguito, *“Allegato alla CID”*), che modifica la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2025 – ST15106/25 ADD 1 (di seguito, *“CID”*), a sua volta modificativa della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale è stata approvata ufficialmente la valutazione positiva del PNRR italiano, le Parti convengono di modificare talune disposizioni dell'Accordo Attuativo del 5 giugno 2026 al fine di adeguarne i contenuti a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.

L'articolo 13-bis del decreto-legge n. 107/2026, convertito in legge, prevede:

“1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR è così integrata:

a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR “Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche”, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

(omissis)

2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già

trasferite ai soggetti attuatori.

3. *(omissis)*
4. *Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.*
5. *Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.*
6. *(omissis)".*

L'Allegato alla CID comporta l'approvazione, da parte dell'Unione Europea, della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026 su riportato, e con riferimento al Regime di sovvenzioni di cui alla misura M2C4I.4.5 del PNRR, prevede che allo stesso sia destinato l'importo pari ad euro 1.576.292.200,62 (unmiliardocinquecentosettantaseimilioniduecentonovantaduemiladuecento/62), invece che l'importo di euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), e che un importo almeno pari a euro 630.516.880,25 (seicentotrentamilionicinquecentosedicimilaottocentoottanta/25), invece che un importo pari ad almeno euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), contribuirà agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del Regolamento RRF.

2. MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO ATTUATIVO IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

2.1 Articolo 4, primo e quarto capoverso, dell'Accordo Attuativo

Il primo capoverso dell'articolo 4 "RAPPORTI FINANZIARI E CONTRIBUTO ALL'IMPLEMENTING PARTNER" dell'Accordo Attuativo, che recita:

"Le risorse destinate allo Strumento SFNIISSI per l'attuazione dell'Investimento M2C4-I4.5, pari a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), sono trasferite all'Implementing Partner successivamente alla registrazione del decreto di approvazione del presente Accordo Attuativo e in ogni caso entro il 30 giugno 2026 su conto corrente dedicato intestato alla

medesima Agenzia.”

è da intendersi modificato come segue:

“Le risorse destinate allo Strumento SFNIISSI per l’attuazione dell’Investimento M2C4-I4.5, pari a euro 1.576.292.200,62 (unmiliardocinquecentosettantaseimilioni-duecentonovantaduemiladuecento/62) sono costituite dalla dotazione originaria pari a euro 1.000.000.000,00 e dalle risorse aggiuntive pari a euro 576.292.200,62 previste dall’articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 107/2026. Le risorse aggiuntive sono trasferite all’Implementing Partner sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Agenzia secondo quanto previsto dai provvedimenti di competenza adottati ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026. In attuazione dell’articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge n. 107/2026, l’incremento della dotazione finanziaria dello Strumento SFNIISSI non determina, in nessun caso, il riconoscimento in favore dell’Implementing Partner di ulteriori compensi per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo Attuativo”.

Il quarto capoverso dell’articolo 4 “RAPPORTI FINANZIARI E CONTRIBUTO ALL’IMPLEMENTING PARTNER” dell’Accordo Attuativo, che recita:

“Ai sensi dell’art 24, co. 11, del decreto-legge n. 19/2026, all’Implementing Partner è riconosciuto un contributo per l’attuazione e gestione del regime di sovvenzione, di cui al presente Accordo, pari al 2,85% (due virgola ottantacinque per cento) delle risorse di cui all’art. 24 comma 2 lettera a) del citato decreto-legge n. 19/2026, ovvero pari a 28.500.000,00 euro (ventottomilionicinquecentomila/00)”.

è da intendersi modificato e integrato come segue:

“Ai sensi dell’art 24, co. 11, del decreto-legge n. 19/2026 e dell’art. 13-bis del decreto-legge n. 107/2026, all’Implementing Partner è riconosciuto un contributo per l’attuazione e gestione del regime di sovvenzione, di cui al presente Accordo, pari al 2,85% (due virgola ottantacinque per cento) delle risorse di cui alla dotazione iniziale programmata per la linea d’investimento M2C4-I4.5 - euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) - ovvero pari a 28.500.000,00 euro (ventottomilionicinquecentomila/00).

Ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 107/2026, al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dell’Investimento M2C4-I4.5, nelle more della stipulazione o dell’aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra il MIT e INVITALIA e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, INVITALIA è autorizzata ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del presente capoverso costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Per le finalità di cui al presente capoverso, INVITALIA può porre in essere tutte le attività procedurali,

istruttorie e convenzionali necessarie all'ammissione e alla concessione delle agevolazioni in favore degli ulteriori interventi risultati ammissibili, anche mediante scorrimento delle graduatorie, integrazione degli atti procedurali o ogni altra modalità compatibile con l'Accordo Attuativo, come integrato dal presente Atto, con l'Avviso e con la disciplina PNRR applicabile. Restano fermi, per gli interventi ammessi o finanziati ai sensi del presente capoverso, tutti i requisiti e i criteri di valutazione, nonché gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e tracciabilità, il rispetto del principio DNSH, il divieto di doppio finanziamento, la prevenzione dei conflitti di interessi e ogni altra condizionalità europea e nazionale applicabile all'Investimento M2C4-I4.5 e allo Strumento SFNIISSI".

2.2 Articolo 6 dell'Accordo Attuativo

L'articolo 6 "REQUISITI RELATIVI AL TAGGING CLIMATICO" dell'Accordo Attuativo, che recita:

"Nell'ambito della dotazione dello Strumento SFNIISSI per l'attuazione dell'Investimento M2C4I4.5 pari a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), un importo almeno pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) contribuirà agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del Regolamento RRF.

I Beneficiari sono tenuti a fornire elementi conoscitivi a giustificazione del calcolo del contributo climatico, unitamente a una descrizione del progetto."

è da intendersi modificato come segue:

"Nell'ambito della dotazione dello Strumento SFNIISSI per l'attuazione dell'Investimento M2C4I4.5 pari a euro 1.576.292.200,62 (unmiliardocinquecentosettantaseimilionidue centonovantaduemiladuecento/62), un importo almeno pari a euro 630.516.880,25 (seicentotrentamilionicinquecentosedicimilaottocentoottanta/25) contribuirà agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del Regolamento RRF.

I Beneficiari sono tenuti a fornire elementi conoscitivi a giustificazione del calcolo del contributo climatico, unitamente a una descrizione del progetto."

2.3 Articolo 13 dell'Accordo Attuativo

L'articolo 13 "DISPOSIZIONI FINALI" dell'Accordo Attuativo, è integrato come segue:

"Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, il presente Atto integrativo e gli adempimenti ad esso correlati sono adottati nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR ovvero di approvazione recante modifiche alla proposta presentata dall'Italia inerenti all'Investimento M2C4-I4.5, le Parti provvedono ad adottare

in conseguenti e necessari adeguamenti degli atti posti in essere, ivi compreso il recupero o la restituzione delle risorse eventualmente già trasferite all'Implementing Partner, nel limite delle risorse aggiuntive pari a euro 576.292.200,62.

Restano in ogni caso pienamente validi, giuridicamente vincolanti e immediatamente esecutivi ai fini del PNRR gli atti e i provvedimenti adottati da INVITALIA ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 107/2026 anteriormente al perfezionamento e alla registrazione del presente Atto aggiuntivo.

Il presente Atto integrativo è sottoposto al controllo e alla registrazione dei competenti organi con i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ridotti di un terzo, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 107/2026.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto integrativo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Accordo Attuativo, dei relativi allegati e della normativa europea e nazionale applicabile al PNRR”.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. Angelica Catalano ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Giovanni Portaluri ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.